



**STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO
PER CONTO DEL COMUNE DI CAPALBIO**

Disciplinare di Gara

Gara a procedura aperta interamente telematica per l'appalto dei lavori di: *"Ristrutturazione fabbricato ex sede comunale sito in Capalbio Capoluogo, Via Nuova n. 16". CUP: J63I25000160004. CIG: BCBC3E0F71*

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara fornisce indicazioni all'Operatore economico concorrente in merito alle modalità e alle forme necessarie per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara e della relativa offerta, bandita dalla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Grosseto per conto del Comune di Capalbio (GR) in forza della Convenzione rinnovata dalle parti in data 23/07/2026.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e smi, svolta in modalità telematica, con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e smi, procedendo all'esclusione automatica, di cui all'art. 54, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e smi, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia per il cui calcolo sarà applicato il metodo "A" di cui all'allegato II.2 del citato D.Lgs. 36/2023 e smi, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, avvalendosi dell'istituto dell'inversione procedimentale, come previsto dall'art. 107, comma 3, del D.Lgs 36/2023 e smi.

La procedura di gara è disciplinata dal presente Disciplinare di gara, dal Bando di gara, dal D.Lgs. 36/2023 e smi e dalle altre norme applicabili in materia.

LUOGO DI ESECUZIONE: Capalbio Capoluogo, Via Nuova n. 16, comune di Capalbio (GR).

CODICE NUTS: ITI1A

CUP: J63I25000160004

CUI: L00218960532202500002

CPV: 45454000-4

CODICE IOP: AIGRB646CFRJ11PNCE

STAZIONE APPALTANTE: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Grosseto, Piazza Martiri d'Istia n. 1 – 58100 Grosseto – Tel. 0564/484111 – PEC: provincia.grosseto@postacert.toscana.it, sito internet: www.provincia.grosseto.it, per conto dell'Ente Committente - Comune di Capalbio, Via Giacomo Puccini n. 32, 58011 GR, come da Convenzione rinnovata in data 23/07/2026.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e smi, è il Geom. Augusto Fiorucci del Comune di Capalbio (GR).

Il Responsabile della procedura di gara è la Dott.ssa Silvia Petri, Dirigente della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Grosseto.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 Piattaforma telematica

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana” (di seguito “START”) – Piattaforma telematica della Regione Toscana (di seguito “Piattaforma”) accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La procedura di gara si svolgerà interamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le Offerte dovranno, pertanto, essere formulate dagli Operatori economici e ricevute dalla SUA della Provincia di Grosseto esclusivamente per mezzo della Piattaforma.

A tal fine, gli Operatori economici interessati, dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere alla Registrazione on line sul Sistema START per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alla procedura di gara.

Al suddetto indirizzo sono disponibili Istruzioni e Manuali di guida.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs. n. 82/2005 recante *Codice dell'amministrazione digitale* (“CAD”) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione unica appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione unica appaltante, di concerto con l'Ente committente può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione unica appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'Operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'Operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente Disciplinare e nelle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631 del 06/08/2015 e consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it>

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:

- a) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/2005);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/2014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

- PDF per i documenti di testo o tabellari;
- PDF/JPG per le immagini;

La stazione appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

1.3 Identificazione

Per poter presentare l'offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'Operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni Operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

1) Documentazione progettuale, costituita da:

TAV. 0 ELENCO DEGLI ELABORATI

TAV. 1 UBICAZIONE

TAV. 2 RILIEVO GEOMETRICO STRUTTURALE – Pianta Piano Seminterrato

TAV. 3 RILIEVO GEOMETRICO STRUTTURALE – Pianta Piano Strada

TAV. 4 RILIEVO GEOMETRICO STRUTTURALE – Pianta Piano Primo

TAV. 5 RILIEVO GEOMETRICO STRUTTURALE – Pianta Piano Soffitta e Copertura

TAV. 6 RILIEVO GEOMETRICO STRUTTURALE – Sezioni

TAV. 7 RILIEVO GEOMETRICO STRUTTURALE – Prospetti

TAV. 8 Progetto – Pianta Piano Seminterrato

TAV. 9 Progetto – Pianta Piano Strada

TAV. 10 Progetto – Pianta Piano Primo

TAV. 11 Progetto – Pianta Piano Soffitta

TAV. 12 Progetto – Sezione A-A'

TAV. 13 Progetto – Sezione B-B'

TAV. 14 Progetto – Sezione C-C'

TAV. 15 Progetto – Sezione D-D'

TAV. 16 Progetto – Prospetto Nord – Prospetto Est

TAV. 17 Progetto – Prospetto Sud – Prospetto Ovest

TAV. 18 Progetto – Particolare Corpo Scale – Carpenteria

TAV. 19 Stato Sovrapposto – Pianta ed Elevati

TAV. 20 Documentazione Fotografica

TAV. 21 Relazione Tecnica Generale

TAV. 22 Rilievo dello Stato Attuale – Pianta 1:100

TAV. 23 Progetto – Pianta 1:100

TAV. 24 Rendering

TAV. 25 Strutture – Armature – Pianta, Sezioni Vano Scale e Ascensore

TAV. 26 Strutture – Armature – Sezioni Vano Scale e Ascensore

TAV. 27 Strutture – Armature – Particolari Fabbricato

TAV. A3 Strutture – Relazione Tecnica Generale

TAV. A4 Strutture – Relazione Materiali Impiegati

TAV. A5 Relazione Geologica

TAV. A6 Strutture – Relazione Geotecnica

TAV. A7.1 Strutture – Relazione sulle Fondazioni Edificio

TAV. A7.2 STRUTTURE – RELAZIONE SULLE FONDAZIONI VANO SCALE
TAV. A8.1 STRUTTURE – RELAZIONE DI CALCOLO EDIFICIO
TAV. A8.2 STRUTTURE – RELAZIONE DI CALCOLO VANO SCALE
TAV. A9.1 STRUTTURE – FASCICOLO DI CALCOLO DI EDIFICIO
TAV. A9.2 STRUTTURE – FASCICOLO DI CALCOLO VANO SCALE
TAV. A13.1 STRUTTURE – PIANO DI MANUTENZIONE EDIFICIO
TAV. A13.2 STRUTTURE – PIANO DI MANUTENZIONE VANO SCALE
TAV. 28 PROGETTO – ELABORATO SULLA COPERTURA
TAV. 29 RELAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DELL'OPERA
TAV. 30 CRONOPROGRAMMA
TAV. 31 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
TAV. 32 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
TAV. 33 PIANO MONITORAGGIO GEOTECNICO-STRUTTURALE
TAV. 34 OPERE EDILI: NUOVA COPERTURA E SOLAI INTERPIANI – VANO SCALA
INTERNO – CONSOLIDAMENTO E CAPPOTTO – COMPUTO METRICO-ELENCO
PREZZI-STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA
TAV. 35 ACCESSO DISPOSITIVI DI SICUREZZA – COMPUTO METRICO-ELENCO
PREZZI-STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA
TAV. 36 INTONACI E TINTEGGIATURE – COMPUTO METRICO-ELENCO PREZZI-
STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA – ANALISI DEI PREZZI
TAV. 37 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI – COMPUTO METRICO-ELENCO PREZZI-STIMA
INCIDENZA MANO D'OPERA
TAV. 38 INFISSI E SERRAMENTI – COMPUTO METRICO-ELENCO PREZZI-STIMA
INCIDENZA MANO D'OPERA
TAV. 39 COSTI DELLA SICUREZZA – COMPUTO METRICO-ELENCO PREZZI-STIMA
INCIDENZA MANO D'OPERA
TAV. 40 ASCENSORE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE –
DESCRIZIONE TECNICO-ECONOMICA
TAV. 41 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
TAV. 42 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLE PRESTAZIONI ACUSTICHE –
RELAZIONE TECNICA – RELAZIONE DI CALCOLO
TAV. 43 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
TAV. 44 RELAZIONE TECNICA ED ELABORATI DI APPLICAZIONE DEI CRITERI
AMBIENTALI MINIMI - CAM
TAV. 1E IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI – RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA
TAV. 2E IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI – VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO AL
FULMINE
TAV. 3E IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI – IMPIANTO FOTOVOLTAICO
TAV. 4E IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI – CALCOLI ELETTRICI
TAV. 5E IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI – SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI
TAV. 6E IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI – PIANTA PIANO SEMINTERRATO
TAV. 7E IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI – PIANTA PIANO TERRA
TAV. 8E IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI – PIANTA PIANO PRIMO
TAV. 9E IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FOTOVOLTAICO – COMPUTO METRICO-
ELENCO PREZZISTIMA INCIDENZA MANO D'OPERA
TAV. 1M RELAZIONE GENERALE SUL RISPARMIO ENERGETICO ANTE-POST
INTERVENTO

TAV. 2M RELAZIONE SPECIFICA IMPIANTI MECCANICI (IDRICO E CLIMATIZZAZIONE)
TAV. 3M RELAZIONE EX L-10/91 - VERIFICHE DI LEGGE
TAV. 4M RELAZIONE SPECIFICA ANTINCENDIO
TAV. 5M PIANTE IMPIANTO RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE
TAV. 6M SCHEMI PARTICOLAREGGIATI IMPIANTI MECCANICI
TAV. 7M PIANTE E SCHEMA IMPIANTO IDROSANITARIO
TAV. 8M PIANTE ANTINCENDIO
TAV. 9M PIANTE E SCHEMA SCARICHI
TAV. 10M IMPIANTI MECCANICI – COMPUTO METRICO – ELENCO PREZZI – STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA – ANALISI PREZZI

2) Bando di gara;

3) Disciplinare di gara

Il Progetto esecutivo, completo della Determina di approvazione n. 325 del 28/07/2026 e della Determina di rettifica n. 358 del 18/08/2026, con i relativi allegati è disponibile scaricabile al seguente link: <https://cloud.comune.capalbio.gr.it/index.php/s/YMBepXEQ62KFHpge> e sulla Piattaforma START accessibile all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/> nella Sezione dedicata alla presente procedura di appalto.

2.2 Chiarimenti

Le eventuali richieste di informazioni e chiarimenti relative alla presente procedura di gara devono essere formulate attraverso la Piattaforma START nell'apposita sezione "Chiarimenti", nell'area riservata alla gara. Le richieste potranno essere formulate fino a **5 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite non più tardi di **2 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle Offerte.

Le risposte ai chiarimenti di interesse generale vengono pubblicate sulla Piattaforma nella Sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni nell'ambito della presente procedura di gara avvengono tramite la Piattaforma e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente, e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul medesimo sistema Start. È onere esclusivo dell'Operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative all'aggiudicazione, all'esclusione, alla decisione di non aggiudicare l'appalto, alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici, elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala ed all'eventuale sorteggio in caso di *ex aequo* avvengono presso la Piattaforma.

Le comunicazioni si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di PEC indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

L'Operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata e le e-mail da questo indicate.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche non ancora costituiti formalmente, le comunicazioni relative alla presente procedura recapitate al mandatario/capofila si intendono validamente rese a tutti gli Operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi fra società cooperative, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente nei modi indicati nel presente punto si intende validamente estesa a tutti gli Operatori economici ausiliari.

ATTENZIONE: Il sistema telematico START della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

3. OGGETTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI ED IMPORTO DELL'APPALTO

3.1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: *"Ristrutturazione fabbricato ex sede comunale sito in Capalbio Capoluogo, Via Nuova n. 16"*. CODICE CUP: J63I25000160004.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore, con la partecipazione alla presente procedura di appalto, dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Il progetto esecutivo dell'intervento è stato approvato con Determina a contrarre n. 325 del 28/07/2026 come rettificata con Determinazione n. 358/2026 del Comune di Capalbio.

Per la descrizione puntuale dei singoli interventi si rimanda alla documentazione tecnica allegata sulla piattaforma START.

3.2 Suddivisione in lotti

Nel rispetto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, l'ente committente ha deciso di non suddividere l'appalto in lotti

funzionali in virtù dell'estrema complessità e unitarietà tecnica dell'intervento. Le lavorazioni previste risultano tra loro strettamente interconnesse e l'esecuzione unitaria da parte di un unico operatore economico garantisce l'omogeneità strutturale e funzionale dell'opera. La separazione in lotti prestazionali o funzionali comporterebbe un rischio elevato di incompatibilità tecnica tra le diverse fasi realizzative, pregiudicando la perfetta esecuzione a regola d'arte del progetto complessivo.

Altresì la parcellizzazione delle lavorazioni determinerebbe gravi difficoltà di coordinamento tecnico e temporale tra diversi cantieri e imprese. Tale frammentazione comporterebbe il rischio concreto di sovrapposizioni interferenziali non gestibili, con conseguente dilatazione dei tempi di esecuzione e difficoltà nell'esatta individuazione delle responsabilità risarcitorie o contrattuali in caso di vizi, difformità o ritardi nell'esecuzione dell'opera.

La scelta di non suddividere l'appalto in lotti è quindi motivata da ragioni di efficienza tecnica ed economica.

Sotto il profilo tecnico, le lavorazioni richiedono una continuità esecutiva non frazionabile; sotto il profilo gestionale ed economico, la suddivisione comporterebbe una moltiplicazione dei costi di coordinamento e della sicurezza, nonché un incremento degli oneri amministrativi per l'ente committente, senza generare effettivi benefici in termini di competitività, ma anzi rischiando di compromettere la sostenibilità finanziaria dell'intero intervento.

3.3 Importo dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto, compresi i costi della manodopera e i costi per la sicurezza, al netto dell'IVA, ammonta ad € **1.271.350,90** (euro **unmilione duecento settantunotrecentocinquanta/90**)

I costi per la sicurezza ammontano a € 89.721,55 e non sono soggetti a ribasso.

I costi della manodopera sono stimati in € 191.720,14 e non sono soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara soggetto a ribasso, comprensivo dei costi della manodopera, esclusi i costi per la sicurezza, ammonta quindi a € **1.181.633,35** (euro **unmilione centottantunomilaseicentotrentatré/35**).

Le categorie/lavorazioni di cui si compone l'appalto sono:

OPERE GENERALI	Importo	%	Natura	Subappalto
OG1 - Edifici civili e industriali	€ 879.123,21	74,40%	Prevalente	Ammesso
OS30 – Impianto elettrico	€ 148.365,86	12,56%	Scorporabile	Ammesso
OS3 – Impianto idrico sanitario	€ 104.144,28	8,81%	Non-scorporabile	Ammesso
OS4 – Impianti elettromeccanici trasportatori	€ 50.000,00	4,23%	Non-scorporabile	Ammesso
Totale lavori soggetti a ribasso	€ 1.181.633,35	100%		

Dalla tabella precedentemente riportata si evince che la OG1 risulta essere la categoria prevalente e che la categoria OS30 a qualificazione obbligatoria e di importo superiore al 10% è scorporabile e può essere eseguita dall'appaltatore principale solo se in possesso dei requisiti.

Si precisa che per l'esecuzione delle lavorazioni rientranti nelle categorie non scorporabili OS3 e OS4, sebbene di importo inferiore al 10% e a 150.000,00, è necessario il rispetto del dettato sul possesso dei requisiti tecnico professionali per l'esercizio dell'attività di cui alle lettere a) e c) del

DM 37/2008, per cui l'appaltatore in assenza del possesso di tali requisiti dovrà obbligatoriamente sub-appaltare tali categorie a impresa in possesso dei requisiti medesimi.

3.3 Contratti collettivi nazionali di settore applicabili all'appalto

Ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Ente committente ha individuato il contratto del Settore Edilizia, Codice CNEL F012, Codice ATECO 41.20.00, come il collettivo nazionale e territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nella realizzazione delle lavorazioni presenti nel presente appalto.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente C.C.N.L. da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello di cui sopra indicato; in tal caso, prima dell'aggiudicazione, verrà acquisita la dichiarazione con la quale l'operatore economico si impegna ad applicare il C.C.N.L. territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele, dichiarazione quest'ultima da verificare anche con le modalità di cui all'art. 110, in conformità all'allegato I.01 del citato D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

3.4. Criteri Minimi Ambientali

L'esecuzione del presente appalto è condizionata al rispetto dei CAM previsti nei documenti progettuali. L'operatore economico, in sede di offerta, dovrà dichiarare di impegnarsi al rispetto dei suddetti criteri.

4. DURATA DELL'APPALTO, PENALI, REVISIONE PREZZI E MODIFICHE CONTRATTUALI

4.1 Durata dell'appalto

La durata del presente appalto è fissata in **giorni 244 (duecentoquarantaquattro)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come stabilito nel Cronoprogramma.

È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

4.2 Penali e premio di accelerazione

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, l'Ente Committente potrà applicare una penale compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ultimo per l'esecuzione di tutte le opere necessarie al compimento delle varie categorie di interventi individuati dal capitolato speciale di appalti e di tutte le opere complementari che si rendessero necessarie alla perfetta esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria oggetto del presente appalto.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul saldo del compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% dell'importo netto contrattuale.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, la Stazione appaltante applicherà una penale giornaliera pari allo 1 ‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale.

Per il presente appalto è previsto inoltre un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine fissato contrattualmente pari allo 1 ‰ (uno per mille)

dell'importo netto contrattuale nel limite dell'importo degli imprevisti inseriti nel QTE. Tale premio potrà essere corrisposto solo in assenza di sospensioni dei lavori.

Il premio di accelerazione erogato anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Tale termine si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

4.3 Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, i prezzi saranno adeguati automaticamente in aumento o in diminuzione al verificarsi di una variazione del costo dell'opera del 3% e l'adeguamento sarà riconosciuto nella misura del 90% della variazione stessa in relazione alla parte eccedente il 3%. La variazione sarà applicata alle prestazioni da eseguire. I prezzi sono aggiornati, nei termini e con le modalità previste dall'art. 2.29.1 del Capitolato speciale d'appalto.

4.4 Modifiche contrattuali in corso di esecuzione

Fermo quanto previsto dall'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023 e smi per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi e con le modalità previste dall'art. 1.7 dell'allegato Capitolato speciale d'appalto, ai sensi dell'art. 120 del Codice.

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e smi.

Gli Operatori economici ammessi sono quelli indicati agli articoli 65 del D.Lgs. 36/2023 e smi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del suddetto decreto.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti, ai sensi dell'art. 95, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023 e smi, la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- a) partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- b) partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

c) partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

d) partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

A un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico 2.0 – FVOE 2.0 (di seguito "FVOE 2.0").

Le circostanze di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i è accertata previo contraddittorio con l'Operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate esecutrici e dalle

consorziate che prestano i requisiti.

Pertanto, l'operatore economico dovrà dichiarare nel DGUE, Parte III, Sezione C, tutte le condanne subite dai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice al fine di consentire alla Stazione Appaltante la valutazione. Restano escluse dall'obbligo di dichiarazione le condanne per cui l'esclusione non va disposta ai sensi dell'art. 94 comma 7 del Codice.

Il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dal Codice.

Self cleaning

Un Operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e smi, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità, secondo le modalità di cui all'art. 96 del D.Lgs. 36/2023 e smi.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'Operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'Operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice, dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'Operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'Operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'Operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli Operatori economici

- a) che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e smi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'Amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- b) che non siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure non siano inseriti nell'elenco delle imprese che hanno richiesto l'iscrizione, oppure non abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto elenco, oppure, in assenza delle condizioni di cui sopra, non dichiarino di impegnarsi a far eseguire le suddette lavorazioni ad operatore economico adeguatamente qualificato come sopra

richiesto;

- c) che non siano in possesso della patente a crediti per la sicurezza in corso di validità, di cui all'art. 27, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e smi, con punteggio pari o superiore a 15 crediti ai sensi di quanto disposto dall'art. 27, comma 10 del D.Lgs. 81/2008 e smi o dell'attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III, come previsto dal comma 15 del suddetto articolo;
- d) per i quali sussistano cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. relativamente ai soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011;
- e) che occupano oltre cinquanta dipendenti e che non consegnino, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, Decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

7.1 Requisiti di idoneità professionale

L'operatore economico deve essere in possesso, a pena di esclusione, dell'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui lo stesso ha sede, per il tipo di attività corrispondente all'oggetto del lavoro da affidare. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico). In caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione unica appaltante tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Il requisito di partecipazione di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento e, in caso di consorzi ex art. 65 comma 2 lett. b), c) e d), dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di idoneità professionale.

7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti di cui al presente punto.

L'Operatore economico deve essere in possesso dell'attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata che documenti il possesso della qualificazione SOA, per le seguenti categorie:

OPERE GENERALI	Importo	Classifica	% sul totale
OG1 - Edifici civili e industriali	€ 1.033.267,49	III	87,44%

OS30 – Impianto elettrico	€ 148.365,86	I	12,56%
---------------------------	--------------	---	--------

Dato che le lavorazioni rientranti nella **categoria scorporabile OS30** sono di importo uguale o inferiore ad € 150.000,00, l'Operatore economico può dichiarare, **in alternativa alla qualificazione SOA, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, comma 1 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 e smi**, mediante la compilazione dell'apposito modello disponibile sulla piattaforma START tra le richieste amministrative.

Essendo la suddetta categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, l'Operatore economico non in possesso della relativa attestazione per la Categoria OS30, dovrà dichiarare nel DGUE di **ricorrere all'istituto del "subappalto necessario" e qualificarsi** alla presente procedura di appalto dimostrando il possesso dell'attestazione nella **categoria prevalente OG1 per l'importo complessivo dei lavori**.

Le imprese per le quali sia scaduto il triennio per la verifica intermedia dell'attestazione SOA, potranno partecipare alla gara allegando alla documentazione amministrativa la richiesta alla SOA di verifica triennale oppure il contratto stipulato con la SOA, dai quali si evinca la presentazione o stipula prima del termine di scadenza.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE 2.0, servizio messo a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'operatore economico è tenuto a inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete e GEIE

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera g) ed h), del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante.

I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Per i suddetti soggetti il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o G.E.I.E;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Indicazioni per i consorzi stabili

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 67, comma 4, del codice, eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione

appaltante. Per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. CLAUSOLA SOCIALE E CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE

Ai sensi dell'art. 57, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e smi, le Stazioni appaltanti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a:

- a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11 del D.Lgs. 36/2023 e smi.

Secondo quanto previsto dall'Allegato II.3, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e smi, è requisito necessario dell'offerta, a pena di esclusione, l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

L'Operatore economico che occupi oltre 50 dipendenti, produce, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del suddetto Allegato II.3, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità), con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità.

Si precisa che, in caso di partecipazione in forma associata, copia del predetto rapporto deve essere presentata da ciascuna delle seguenti imprese, sempre che su di essa incomba l'obbligo di redazione del rapporto:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande (del Consorzio ordinario) o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- dal Consorzio (di cui alle lett. b) e d) del comma 2 art 65 del Codice) e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Eventuale dichiarazione relativa al possesso dei requisiti tecnico economici previsti dall'art. 90 del DPR 207/2010.

La mancata produzione della documentazione sopra richiamata comporta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, Allegato II.3 del codice, l'applicazione di Penali determinate nel Capitolato speciale e contratto d'appalto, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

Per i casi di mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile l'appaltatore sarà interdetto per un periodo di 12 mesi dalla partecipazione, sia in forma singola sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento.

L'Operatore economico che occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti, ma inferiore a 50, si impegna a consegnare alla Stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3, Allegato II.3 del Codice:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta relazione dovrà essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della documentazione sopra richiamata comporta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, Allegato II.3 del codice, l'applicazione di Penali determinate nel presente Capitolato speciale e contratto d'appalto, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. Per i casi di mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile l'appaltatore sarà interdetto per un periodo di 12 mesi dalla partecipazione, sia in forma singola sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento;

- una dichiarazione che dovrà contestualmente essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali, a firma del legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, accompagnata da una specifica relazione tecnica dell'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla L 68/1999 che illustra eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 57, comma 2, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Ente committente ha predisposto una relazione sull'applicazione dei Criteri Minimi Ambientali (CAM), allo scopo di delineare un quadro della sostenibilità dell'opera, la quale riporta un'analisi dei diversi aspetti ambientali e sociali correlati alla fase di riqualificazione del complesso e più in generale dell'intero ciclo di vita dell'opera. L'Appaltatore con la sua offerta assume l'impegno a rispettare le prestazioni di cui al suddetto elaborato, tenendo in considerazione tutte le indicazioni e i vincoli contenuti nel progetto.

9. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la

partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del medesimo Codice è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l'Ente committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Sono sanabili mediante soccorso istruttorio:

- i. la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario;
- ii. la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario a richiesta della Stazione appaltante, nei termini da questa indicati, decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del D.Lgs. 36/2023 e smi. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara, ai sensi dell'art. 104 comma 7 del D.Lgs. 36/2023 e smi.

L'Ente committente in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in

corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 36/2023 e smi e per come disciplinato all'art. 2.15 del Capitolato Speciale d'appalto allegato al presente.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo ai sensi del comma 1 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e smi.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023 e smi, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente committente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

11. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

In conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 106 e 53 del D.Lgs. 36/2023 e smi, l'Ente committente ha previsto che per la partecipazione alla presente procedura di gara sia necessario il rilascio di una garanzia provvisoria, costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione nella percentuale dell'1% dell'importo dell'appalto.

Qualora il concorrente scelga la forma della cauzione, quest'ultima è costituita mediante accredito, con **bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la tesoreria del Comune di Capalbio, codice IBAN IT14G0760103200001053657365**, riportando in causale la dicitura *"Garanzia provvisoria per procedura aperta relativa all'affidamento dei lavori di: Ristrutturazione fabbricato ex sede comunale sito in Capalbio, Via Nuova n. 16" – CUP: J63I25000160004; CIG BCBC3E0F71"*.

Qualora il concorrente scelga la forma della fideiussione, quest'ultima è rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto

dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui la Stazione Appaltante invii la garanzia fideiussoria presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

Il concorrente indica nel modello “Dichiarazioni integrative al DGUE”, l'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Comune di Capalbio, Via Giacomo Puccini n. 32, 58011 Capalbio (GR), CF/PI: 00218960532);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente committente;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta dell'Ente committente, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. Non si applicano alla garanzia provvisoria richiesta per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 e smi.

Inoltre l'aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, sarà invitato dall'Ente committente - Comune di Capalbìo a presentare apposita cauzione definitiva pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 4, secondo periodo del D.Lgs. 36/2023 e smi, sotto forma di cauzione o fideiussione, da costituire con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023 e smi.

L'appaltatore dovrà infine presentare una polizza assicurativa, da costituire ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e smi e con le forme previste dal comma 11 del citato decreto, che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del lavoro. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Per tutto quanto non previsto nella presente richiesta di offerta e nei documenti di gara si rinvia alla normativa di riferimento.

12. FVOE 2.0

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale comprovabili avviene, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 36/2023 e smi, attraverso l'utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici - BDNCP gestita dall'ANAC, mediante il sistema FVOE 2.0, Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico 2.0.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0) secondo le istruzioni ivi contenute.

Per gli Operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione della documentazione e/o dei dati a comprova del possesso dei requisiti di ordine generale del Codice è effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'art. 71, comma 2, del medesimo DPR n. 445/2000.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC

L'Operatore economico effettua il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 598/2024 <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> .

Come stabilito nell'Avviso ANAC del 17 maggio 2024, il pagamento del contributo dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento PagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato

d'appalto.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. In caso di mancata presentazione della ricevuta del pagamento, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

In considerazione del fatto che la gara si svolge con l'inversione procedimentale e alla luce della pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 6/2025, ciascun partecipante è tenuto a caricare una copia dell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC, unitamente alla documentazione relativa all'offerta economica, all'interno dello spazio appositamente predisposto sulla Piattaforma.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma START. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 09:00 del giorno 21/09/2026 a pena di irricevibilità.**

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma Start.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

L' "offerta" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto

recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata, in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., possono essere sanate le carenze, le omissioni, le inesattezze o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato dalla Stazione appaltante.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma e compila on-line sia la domanda di partecipazione, che il DGUE, allegando all'offerta la seguente documentazione:

16.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è generata in automatico dal Sistema START, reca le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendere ai sensi del DPR 445/2000 ed è sottoscritta digitalmente dai presentatori.

L'operatore economico deve indicare, i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono, o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/di invio della lettera di invito, le cariche di cui al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e smi. In particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza e vi compresi istituti e procuratori generali i membri degli organi con potere di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti del potere di rappresentanza virgola di direzione o di controllo, direttore tecnico socio unico persona fisica socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.

Si precisa che:

- in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi;
- in presenza di socio unico persona giuridica o, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, in presenza di socio di maggioranza persona giuridica (che detiene una quota non inferiore al 50%), devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di tale socio persona giuridica;
- in caso di due soli soci, persone giuridiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di ciascuna di tali persone giuridiche.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito e di Consorzio, la predetta istanza/dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti che partecipano al raggruppamento da costituirsi/Consorzio.

Il concorrente indica la forma con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata). In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), quali:

- a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato e nello schema di contratto;
- b) di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della stazione appaltante e del Comune di Capalbì consultabili nelle sezioni Amministrazione Trasparente dei rispettivi siti istituzionali;
- c) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

16.2 DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)

Consistente in un'autodichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, attestante l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità, di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa, con i contenuti e le modalità in esso previsti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE dovrà essere reso e sottoscritto da ciascuna impresa che costituisce o costituirà l'associazione o il consorzio.

Si precisa che, a pena di esclusione:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, il DGUE deve essere reso e sottoscritto da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere reso anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Si precisa inoltre che, nel caso fossero intervenute, nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera d'invito, cessazioni dalla carica dei soggetti indicati dall'art. 94, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e/o si fossero verificati casi di acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, le dichiarazioni sostitutive di cui sopra vanno rese, da parte della società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione anche relativamente ai soggetti cessati dalla carica e ai soggetti che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse.

Dato atto di quanto previsto dall'art. 85 del Codice in materia di documento di gara unico europeo (DGUE), gli operatori economici dovranno compilare il DGUE, autodichiarazione con cui attestano le seguenti condizioni.

Per gli operatori economici partecipanti in forma singola o riunita il DGUE da compilare è generato automaticamente dalla piattaforma.

Per le eventuali consorziate esecutrici, le imprese ausiliarie o le imprese cooptate, si allega alla documentazione di gara il DGUE, nella versione coerente alla normativa nazionale di cui al Codice, fornito da questa Stazione Appaltante.

L'operatore dichiara:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui agli artt. 94-95 del Codice;
- b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 100 del Codice;

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati

al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Si precisa che le dichiarazioni rese dal sottoscrittore del DGUE nella Parte III sezione A dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, comma 3 del Codice, già indicati nella domanda di partecipazione.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 8.1 (CCIIA e ALBO) del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Tale documento deve essere compilato a cura dei seguenti soggetti e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto:

- concorrente partecipante come impresa singola (DGUE generato dalla piattaforma);
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta (DGUE generato dalla piattaforma);
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate (DGUE generato dalla piattaforma);
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre (DGUE allegato nella documentazione di gara dalla Stazione Appaltante);
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, dall'impresa ausiliaria (DGUE allegato nella documentazione di gara dalla Stazione Appaltante).

16.3 Dichiarazioni integrative al DGUE

Il concorrente deve presentare, debitamente compilato e sottoscritto, il modello ***“Dichiarazioni integrative”***. La dichiarazione deve essere presentata, oltre che dal concorrente che partecipa in forma singola, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani, di consorzi stabili dal consorzio e dalla/e consorziata/e esecutrice/i e dalla/e consorziata/e non esecutrici che presta/prestano i requisiti.

Le eventuali consorziate esecutrici o che prestano i requisiti, o imprese ausiliarie, sono tenute a presentare, debitamente compilata e sottoscritta anche la ***“Dichiarazioni delle consorziate”***.

16.4 Dichiarazione relativa agli obblighi in materia di anticorruzione (L.190/2012)

Dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o dal legale rappresentante di ciascun operatore economico raggruppato in caso di raggruppamento temporaneo, nonché di ciascun consorziato e, in caso di avvalimento, dall'ausiliaria.

16.5 Dichiarazione relativa all'articolo 57 del D.Lgs. 36/2023 e smi

Il concorrente deve presentare, debitamente compilato e sottoscritto, la ***“Dichiarazione relativa all'articolo 57 del Codice”***. La dichiarazione deve essere presentata da ogni concorrente. Inoltre:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ogni singolo operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, dalle consorziate esecutrici, o che prestano i requisiti.

Gli operatori economici partecipanti in forma di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari o GEIE costituendi devono compilare il modello avente ad oggetto l'***impegno per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti*** da compilarsi a cura di tutti i componenti del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE.

16.6 Documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo di gara in favore di ANAC.

Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione ANAC n. 621

del 20/12/2022 (Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023), con le modalità descritte sul sito <http://www.anticorruzione.it/>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione amministrativa, nell'apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

16.7 Comprova assolvimento imposta di bollo su domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento dell'imposta è del valore di € 16,00 deve essere effettuato tramite una delle seguenti modalità alternative:

- modello F24 - Versamenti con "elementi identificativi" (F24 ELIDE). Il modello di versamento deve contenere: l'indicazione dei codici fiscali delle parti; il tipo: R; la sezione: ERARIO ED A.; il codice tributo: 1573; l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG); periodo di riferimento: l'anno in corso; l'importo del debito;
- acquisto della marca da bollo cartacea da annullare. L'operatore economico provvederà ad allegare copia del contrassegno in formato pdf con l'annotazione del numero seriale della marca. In seguito potrà essere chiesto l'originale cartaceo al concorrente che si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni;
- servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate per l'acquisto della marca da bollo digitale, seguendo le istruzioni indicate una volta effettuato il collegamento con il servizio;
- solo per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT14G0760103200001053657365 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi della procedura unitamente al CIG a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

16.8 Attestazione SOA per la categoria prevalente OG1

16.9 Attestazione SOA per la categoria scorporabile OS30 classifica I, o in alternativa, dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, comma 1 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 e smi

16.10 Documentazione da produrre in caso di avvalimento

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affida alla capacità di altri soggetti deve indicare nel proprio DGUE:

- la ragione sociale dell'impresa ausiliaria di cui intende avvalersi;
- i requisiti oggetto di avvalimento.

L'Operatore economico dovrà inoltre allegare i seguenti documenti:

- *DGUE dell'impresa ausiliaria*, secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.
- *Dichiarazione dell'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 e smi*, firmata digitalmente dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello

spazio relativo alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria. La stessa dovrà essere compilata in conformità all'apposito modello reperibile sul sistema nella documentazione di gara, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse ausiliate. Le risorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento. Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria.

- *Contratto di avvalimento*, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto deve riportare a pena di nullità:

- la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- la durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Il contratto di avvalimento potrà essere presentato in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure in formato elettronico tramite scansione della copia autentica rilasciata dal notaio dell'originale cartaceo.

16.11 Documentazione da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs. 14/2019

- *Provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare* Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019 Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- *Contratto di avvalimento*, originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure la scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio, ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs. 36/2023, in virtù del quale l'impresa ausiliaria ex art. 186-bis R.D. 267/1942 si obbliga nei confronti del concorrente a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e a subentrare al concorrente nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
- *Dichiarazione dell'impresa ausiliaria* ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i., da compilare tramite l'apposito modello, con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale). Le risorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento. Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati negli artt. 94 e ss. Del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio apposito.

16.12 Documentazione da produrre in caso di consorzio di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 dell'art. 65 del Codice

Qualora il consorzio non esegua direttamente le prestazioni oggetto dell'appalto, questi deve indicare nel proprio DGUE la denominazione della consorziata esecutrice.

In tal caso il Consorzio deve allegare i seguenti documenti:

- *Dichiarazione dell'impresa consorziata per la quale il consorzio concorre*, disponibile nella documentazione di gara, contenente i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel DGUE. La dichiarazione deve indicare altresì ciascuno dei soggetti che partecipano in forma congiunta.

Tale modello, analogamente a quanto previsto per il DGUE, dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

- *DGUE*, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre, secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.

16.13 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

- *In caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E. già costituiti*: copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'atto di costituzione di RTI, o consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo, da inserire su START a cura dell'impresa mandataria abilitata ad operare sul sistema.
- *In caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E. costituendi*: dichiarazione contenente l'impegno alla costituzione, con la specifica che, in caso di aggiudicazione le mandanti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, da inserire su START a cura dell'impresa indicata come mandataria abilitata ad operare sul sistema.

16.14 Garanzia provvisoria

Come disposto dall'articolo 11 del presente Disciplinare, ai fini della partecipazione alla procedura di gara in oggetto i concorrenti dovranno presentare una garanzia provvisoria, costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione pari all'1% dell'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e smi.

La garanzia provvisoria dovrà inoltre essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti dell'Ente committente - Comune di Capalbio.

16.15 Patto di integrità del Comune di Capalbio

Ogni concorrente dovrà obbligatoriamente sottoscrivere il modello accettazione "Patto di integrità del Comune di Capalbio" di cui all'art. 1 comma 17 della L. 190/2012.

16.16 Dichiarazione relativa al CCNL applicato

Gli operatori economici, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, dovranno indicare il CCNL applicato mediante apposita dichiarazione predisposta dalla stazione appaltante. Tale dichiarazione deve essere prodotta a pena di esclusione dalla gara, trattandosi di dichiarazione costituente elemento essenziale dell'offerta la cui omissione non è sanabile mediante soccorso istruttorio.

La dichiarazione contenuta nel suddetto modello, a pena di esclusione, deve essere resa da:

- tutti i soggetti concorrenti (imprenditore individuale o società);
- da ciascuna impresa facente parte dell'operatore riunito, ai sensi dell'art. 65 co. 2 lett. e), f), g), h) del Codice (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, rete d'impresa) costituito o costituendo;
- dal consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra imprese artigiane e consorzio stabile, di cui all'art. 65, co. 2 lett. b), c) e d) del Codice, dalla consorziata esecutrice;
- dalle imprese ausiliarie;
- in caso di cooptazione, ai sensi dell'art. 68 co. 12 del D.lgs. 36/2023, da ogni impresa cooptata indicata dal concorrente.

Si rammenta che nel caso in cui si dichiara di applicare un CCNL diverso da quello indicato nei documenti di gara, prima dell'aggiudicazione sarà richiesto all'operatore economico primo classificato di dimostrare l'equivalenza del CCNL applicato rispetto al CCNL individuato dalla Stazione appaltante.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, determinata mediante unico ribasso percentuale, deve essere formulata, a pena di esclusione, mediante la compilazione del form on line "Offerta Economica", indicando il ribasso percentuale, con 5 (cinque) cifre decimali, sull'importo a base di gara soggetto a ribasso.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

1) il ribasso percentuale unico offerto sull'importo a base di gara, espresso in cifre, cui andranno aggiunti gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. Il ribasso deve essere espresso sino alla terza cifra decimale;

2) i propri costi della manodopera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e smi, che in relazione al presente appalto sono ricompresi nell'importo offerto. Tenuto conto della lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice data da ANAC con Delibera n. 528 del 15/11/2023, infatti, si deve ritenere che l'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 e smi, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono incorporati dall'importo assoggettato al ribasso, deve essere letto come volto a sancire l'obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i suddetti costi che, tuttavia, continuano a far parte dell'importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale. Prima dell'aggiudicazione, l'operatore economico risultato primo classificato dovrà specificare il calcolo che ha determinato l'importo dei costi della manodopera indicati in sede di offerta. In particolare:

- qualora l'importo dei costi della manodopera dichiarato dall'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta sia uguale o superiore a quello individuato dalla Stazione appaltante, questo dovrà compilare solamente la tabella avente ad oggetto "stima che ha determinato l'importo dei propri costi della manodopera";

- qualora invece il costo totale della manodopera dichiarato dall'operatore economico risulti inferiore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante, questo dovrà dimostrare, ai sensi dell'art. 41, comma 14, che tale minore importo deriva da una più efficace organizzazione aziendale, indicando le motivazioni che giustificano tale minore importo. La Stazione Appaltante procede a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 36/2023 e smi e precisamente verificherà se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi, indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13 del D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni.

3) i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 e smi.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte economiche in aumento rispetto al valore posto a base di gara. La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o dei propri oneri aziendali e/o dei propri costi della manodopera comporteranno l'esclusione dell'offerta.

L'offerta, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, è vincolante per il concorrente per 180 giorni dal termine ultimo stabilito per la presentazione dell'offerta, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi del citato art. 17, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Trattandosi di contratto a misura, in fase di esecuzione contrattuale, il ribasso unico percentuale offerto sarà applicato all'elenco prezzi posto a base di gara.

Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua. Nel caso di offerte vincenti uguali l'appalto verrà aggiudicato ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo rispetto al prezzo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e smi, procedendo all'esclusione automatica, di cui all'art. 54, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e smi, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, per il cui calcolo sarà applicato il metodo "A" di cui all'allegato II.2 del citato D. Lgs. 36/2023, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 110 comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e smi, le Stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

La Stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite a seguito della richiesta di cui al comma 2, del citato articolo 110, non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, lettera a), oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- c) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13;

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA – INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento della gara procede, in relazione agli operatori economici che hanno presentato offerta, come da indicazione dell'Ente committente, avvalendosi dell'inversione procedimentale, di cui all'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e smi, all'esame delle offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dei soli due concorrenti che hanno presentato le migliori offerte non anomale.

Il seggio di gara, che si terrà **il giorno 21/09/2026 alle ore 09:30**, procederà, sulla piattaforma START, tramite collegamento telematico:

- 1) all'apertura delle offerte economiche verificandone la regolarità formale;
- 2) all'esclusione delle eventuali offerte economiche irregolari;

Nel caso di offerte vincenti uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924 ad invitare gli operatori economici ad una gara al ribasso con riserva di effettuare il sorteggio ove permanga *l'ex aequo*.

All'esito della fase di apertura della busta contenente le offerte economiche, il seggio di gara procederà, in relazione ai soli due soggetti che ha presentato le migliori offerte, a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio.

Qualora le operazioni di gara non dovessero concludersi nell'arco della giornata individuata per l'apertura delle offerte, proseguiranno il giorno seguente non festivo. In caso di sospensione della seduta, la data delle successive sedute sarà comunicata ai concorrenti, almeno un giorno prima della data fissata, a mezzo comunicazione scritta tramite la piattaforma START.

In seguito, il seggio di gara procederà a formulare la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico che avrà offerto il maggior ribasso sull'importo a base di gara e a redigere apposito verbale.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di ritirare in autotutela la procedura di gara, anche qualora questa sia giunta alla fase di aggiudicazione, fino a che il contratto non sia stato stipulato, nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario o di mutamento della situazione di fatto.

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Grosseto provvede a trasmettere la Determina di aggiudicazione e copia integrale del fascicolo di gara all'Ente committente – Comune di Capalbio, il quale procederà agli adempimenti necessari ai fini della stipula del contratto.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una

sola offerta valida. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicatario sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione dell'operatore economico, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede scorrendo la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche come sopra indicato. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo ulteriormente la graduatoria.

Il contratto può essere stipulato prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e smi e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dal comma 2 del suddetto articolo.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dalla aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, nella misura stabilita dall'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 e smi e con le modalità previste dall'articolo 117 del suddetto decreto.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e smi.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi.

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Ente committente:

- a) gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- c) ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni

finanziarie relative alla commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de qua deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

23. ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI

Come stabilito dall'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e smi, sul valore dell'appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, pari al 20 per cento, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti per ogni stato di avanzamento predisposto dalla Direzione Lavori e lo trasmette al RUP al raggiungimento dell'importo minimo di lavori eseguiti pari a € 100.000,00.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di comportamento dell'Ente committente – Comune di Capalbio approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 16/08/2023, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il periodo 2026-2028, consultabile all'interno del PIAO approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 04/02/2026.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Capalbio nella Sezione “Amministrazione Trasparente” al link: <https://capalbio.soluzionipa.it/openweb/trasparenza/>

25. ALTRE INFORMAZIONI

La SUA della Provincia di Grosseto si riserva la facoltà di prorogare la data di svolgimento della gara, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti

dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice penale nonché artt. 318, 319, 319 quater e 322 del Codice penale in relazione a condotte poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto.

L'Ente committente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis Codice penale.

Nei casi di cui ai punti precedenti, l'esercizio della potestà risolutoria da parte dell'Ente committente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l'Ente e l'impresa aggiudicataria, ovvero per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014.

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2011 e s.m.i., in tema di incompatibilità, *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

Su richiesta del RUP, l'impresa aggiudicataria è tenuta a fornire copia di tutti i documenti (Libro Unico del Lavoro, DURC, buste paga, etc.) atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto. Ai sensi dell'art. 117 del Codice, l'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il lavoro. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il *“Codice in materia*

di protezione dei dati personali” e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

La Provincia di Grosseto tratterà i dati personali raccolti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, in relazione alla procedura di gara avviata e correlata alla stipula ed all'esecuzione del contratto.

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Stazione appaltante determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il concorrente manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679, e acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale.

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla sua cessazione, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il Trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Grosseto o dai soggetti espressamente nominati come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali per la Provincia di Grosseto, ai sensi dell'art. 37, paragrafo 7, del Regolamento UE n. 679/2016, è il Dott. Santo Fabiano (dpo@santofabiano.it oppure dpo@provincia.grosseto.it).

Il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Grosseto.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

27. RESPONSABILITÀ ED ACCESSO AGLI ATTI

Il Responsabile Unico del Progetto - RUP è il Geom. Augusto Fiorucci del Comune di Capalbio (GR).

Il Responsabile per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 62, comma 13 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. è la Dott.ssa Silvia Petri, Dirigente della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Grosseto.

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dal Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e secondo le modalità del Regolamento della Provincia di Grosseto sull'accesso documentale, civico e generalizzato consultabile al seguente indirizzo: <https://www.provincia.grosseto.it>

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla

procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la Stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del Codice, la Stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con sede in Firenze alla Via Ricasoli n. 40, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa.

La competenza arbitrale è ammessa con le modalità di cui all'art. 213 del Codice.

Grosseto, 19/08/2026

Il Dirigente della SUA della Provincia di Grosseto
Dott.ssa Silvia Petri

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e del T.U. 445/2000 e conservato, secondo la normativa vigente, negli archivi della Provincia di Grosseto. Firmatario: Dott.ssa Silvia Petri.